

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP) – Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255
Sito Web: <http://www.comune.arquatadeltronto.ap.it> – E-mail (pec): comune.arquatadeltronto@emarche.it

Realizzazione della **NUOVA SEDE COMUNALE PROVVISORIA**

da edificarsi in frazione Borgo a seguito dagli eventi sismici iniziati il
24 agosto 2016

INTERVENTO FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DI



FASE

PRGETTO ESECUTIVO

R.U.P.: Ing. Antonino Colapinto

Responsabile Settore Tecnico Comunale: Geom. Mauro Fiori

**Progettazione integrale e coordinata
delle prestazioni specialistiche**

Studio Tecnico Arch.doc
Arch.tti A. Orsini e S. Calvelli

Progetto Architettonico

Settore Tecnico Comunale
Arch. Francesco Capanna

**Progetto Strutturale
Progetto Impiantistico**

Studio Tecnico Arch.doc
Arch.tti A. Orsini e S. Calvelli

Progetto Antincendio

Area Engineering s.r.l.
Ing. Mauro Bracciani

OGGETTO

SCHEMA DI CONTRATTO

TAV. EG_SCON

REV.

DATA: LUGLIO 2019

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del contratto	3
Articolo 2 - Capitolato speciale d'appalto	3
Articolo 3 - Ammontare dell'appalto	3
Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere	4
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI	5
Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	5
Articolo 6 - Penale per i ritardi	5
Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori	5
Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore	6
Articolo 9 - Contabilizzazione dei lavori	6
Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo	7
Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo	7
Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	7
Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti	8
Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	8
Articolo 15 - Risoluzione del contratto	9
Articolo 16 - Controversie	9
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	10
Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	10
Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	10
Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia	10
Articolo 20 - Subappalto	11
Articolo 21 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva	11
Articolo 22 - Responsabilità verso terzi e assicurazione	11
Articolo 23 - Programma di esecuzione dei lavori	12
Articolo 24 - Controlli e verifiche	12
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 25 - Documenti che fanno parte del contratto	13
Articolo 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	13
Articolo 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale	13

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE PROVVISORIA DA EDIFICARSI IN FRAZIONE
BORGO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016**

CONTRATTO DI APPALTO – ATTO PUBBLICO

L'anno duemila_____ il giorno_____ del mese di_____, in _____,
nella sede dell'ufficio _____, nell'interesse del _____
(____) senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, tra:

- _____ (Cod. Fisc. _____) con sede in _____ (____) Via/Piazza _____, rappresentato dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Ferrari, in esecuzione della determinazione n. _____ (di seguito, per brevità, "Amministrazione")
- _____ nato a _____ il / / _____, C.F. _____, nella sua funzione di _____, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del _____, C.F. _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**stazione appaltante**";

E

- il Sig. _____ nato a _____ (____) il / / _____, C.F. _____, in qualità di rappresentante legale dell'Impresa _____, con sede in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,
- *ovvero, in caso di aggiudicazione ed un'associazione temporanea di imprese*
- *quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:*
 - _____, con sede in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____;
 - _____, con sede in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____;

di seguito nel presente atto denominata semplicemente "appaltatore";

PREMESSO

- che con deliberazione _____ n. _____ in data / / _____ è stato approvato il progetto esecutivo per "**Realizzazione della nuova sede comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016**" per un importo dei lavori da appaltare di € _____ di cui € _____ per lavori ed € _____ per oneri e costi per la sicurezza;
- che a seguito di gara di appalto, il cui verbale è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio n. _____, in data / / _____, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore per il prezzo complessivo di € _____, di cui € _____, per lavori ed € _____ per oneri e costi per la sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e gli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato **"a misura"**, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'Art. 11 del presente contratto.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale ammonta a € _____, (Euro _____), di cui:

- a) € _____, _____ per lavori;
- b) € _____ per oneri e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza; L'importo contrattuale è

al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

I prezzi unitari delle lavorazioni che hanno determinato l'importo **"a misura"**, dettagliatamente riportati negli Elenchi Prezzi di appalto, sono stati determinati attraverso opportune Analisi dei Prezzi.

Tale prezzi unitari sono comunque riconducibili, per descrizioni ed importi, a lavorazioni contemplate nel Prezziario _____. Nei casi in cui le lavorazioni non fossero contemplate, per la particolarità dell'opera, nel suddetto Prezziario si è provveduto alla loro valutazione adottando indicazioni della Committenza o deducendo da altri Prezziari (ad es. DEI) o attraverso indagini di mercato.

L'importo contrattuale **"a corpo"**, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'importo contrattuale **"a misura"** può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti; per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e

secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco.

I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.

L'opera a corpo è valutata e descritta di seguito:

K – Realizzazione della nuova sede comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Il progetto prevede la realizzazione della nuova sede comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____ all'indirizzo _____.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

La direzione del cantiere dovrà essere assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il nominativo del direttore di cantiere dovrà essere comunicato alla stazione appaltante ed al direttore dei lavori prima dell'inizio delle attività in cantiere.

Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 10 (dieci) giorni dalla presente stipula.

Ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto:

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 – Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari allo **1,0‰** (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale, incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Il presente contratto non prevede alcun premio di accelerazione.

Articolo 7 – Sospensioni o riprese dei lavori

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla norma.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

8 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa (in particolare quelli di cui all'art. 54), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione delle aree di cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e per consentire la regolare fruizione dei tratti di strada, anche nelle porzioni interessate dai lavori, al fine di consentire gli accessi alle strade vicinali ed ai lotti privati;
- d) verifiche, esplorazioni, e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 28 del presente documento.

Articolo 9 – Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione del lavoro **“a corpo” (K – Realizzazione della nuova sede comunale provvisoria da edificarsi in frazione Borgo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016)** è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'Art. 23 del capitolato speciale di appalto, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture **“a misura”** è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri e costi per la sicurezza di cui all'articolo 2 del C.S.A. - Amministrativo, sono valutati per la parte a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti; per la parte a

misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri e costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 – Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si applicano le disposizioni contenute all'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto – Amministrativo.

Articolo 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

L'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

Articolo 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Secondo quanto disposto dall'art. art. 35, c. 18, del D. Lgs. n.50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% non inferiore al **20% (ventipercento)** dell'importo contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

Alla liquidazione della rata di saldo, l'esecutore dei lavori è tenuto a presentare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 24 del capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo definitivo.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'art.105, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

In tutti i documenti di pagamento e nelle fatture, comprese quelle emesse dai fornitori e/o subappaltatori, dovranno essere riportati, ai sensi delle L. 13.08.2010, n. 136, i Codici CIG e CUP dei lavori.

Ai sensi delle L. 13.08.2010, n. 136, tutti i movimenti finanziari riguardanti l'appalto saranno effettuati sugli appositi conti correnti dedicati dell'appaltatore.

Articolo 13 – Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettando all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;*
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;*
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;*
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;*
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;*
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;*
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;*
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;*
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contattare con la pubblica amministrazione.*
- k) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Trova applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 c. 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nota 2 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010).

Gli obblighi di cui sopra sono estesi anche ai subappaltatori ed ai subaffidatari dei lavori in appalto.

Articolo 16 – Controversie

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 (Accordo Bonario).

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Non è previsto il ricorso all'arbitrato.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno devolute a norma di legge all'autorità ordinaria. Il foro competente è quello di **Ascoli Piceno**.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di legge.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore dovrà depositare presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 96, lettera g) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma precedente formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla certificazione rilasciata dalla Prefettura di _____ in data / / .

Articolo 20 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previo autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della normativa vigente in materia, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, come di seguito riportato:

Categoria prevalente

_____ € _____

Categorie scorporabili

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

Articolo 21 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante _____ numero _____ in data __/__/__, rilasciata dalla agenzia/filiale di _____ per l'importo di € _____ (Euro _____) pari al dieci per cento dell'importo del presente contratto aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento di ribasso offerto. Qualora ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Articolo 22 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

A norma di legge, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) con polizza numero

_____ in data ____ / ____ / ____ rilasciata dalla _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di € _____, (Euro _____/____) così ripartiti:

- € _____, (Euro _____/____) per danni alle opere e impianti in progetto;
- € _____, (Euro _____/____) per danni alle opere ed impianti esistenti;
- € _____, (Euro _____/____) per demolizioni, rimozioni e scavi;

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero _____ in data ____ / ____ / _____ rilasciata dalla _____ agenzia/filiale di _____ per un massimale di € _____, (Euro _____/____).

Articolo 23 – Programma di esecuzione dei lavori

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori allegato al presente contratto. L'appaltatore potrà presentare, nei termini previsti dal C.S.A., un proprio crono programma esecutivo dei lavori che sarà sottoposto all'approvazione della Direzione dei lavori e della stazione appaltante.

Articolo 24 – Controlli e verifiche

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte e accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali allegati al presente contratto, ancorché non fisicamente allegati.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale di appalto – Amministrativo;
- il capitolato speciale di appalto – Disciplinare tecnico;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008;
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
- l'offerta della ditta aggiudicatrice.

Articolo 26 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e il D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 27 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante: _____

L'Appaltatore: _____

L'Ufficiale Rogante: _____